

AUDIZIONE CISL

**presso la 1^a Commissione permanente del Senato della Repubblica (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione),
in merito all'esame AS 1184**

Disegno di Legge "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese"

(Roma, 23 Ottobre 2024)

La Cisl ringrazia la Commissione per l'opportunità di confronto offerta su un disegno di legge che reca novità per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, volte a favorire la diffusione dei servizi in rete, oltre ad agevolarne e semplificarne l'accesso ai servizi.

L'obiettivo è certamente importante e condivisibile, in quanto siamo tutti consapevoli dell'importanza delle politiche di semplificazione e innovazione per la crescita economica del Paese.

Ciò nonostante, e pur nella valutazione complessivamente positiva delle norme in esso contenute, è importante ricordare che ci troviamo di fronte ad un nuovo provvedimento in tal senso.

Da sempre, come CISL, sostiene la necessità - non più procrastinabile - di ridurre il peso della burocrazia come obiettivo prioritario di sostegno allo sviluppo.

Sarà, pertanto, importante vigilare affinché gli obiettivi posti alla base del provvedimento siano efficacemente perseguiti e realmente raggiunti.

Rispetto all'articolazione proposta fra i temi di maggior rilevanza sindacale evidenziamo:

Titolo I - Misure di semplificazione in favore delle attività economiche

Capo. I

Art. 1 – Semplificazione amministrativa

Le norma contenuta nell'art. 1 riduce da 12 a sei mesi il termine entro il quale la pubblica amministrazione può procedere all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

La ratio di questa disposizione si fonda sulla volontà di ridurre ad un termine temporale più

congruo il periodo entro il quale la pubblica amministrazione può esercitare il diritto di autotutela, peraltro sempre esercitabile, anche dopo la scadenza dei sei mesi, nel caso di provvedimenti illegittimi.

Come CISL valutiamo positivamente questo articolo dal momento che si muove nell'ottica di dare certezze, in un lasso di tempo relativamente breve, a cittadini e imprese dell'affidabilità del provvedimento emanato concorrendo così a ricostruire quel rapporto di fiducia con le pubbliche istituzioni troppo spesso vilipeso.

Capo II

Art. 3 - (Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina)

L'articolo 3 riguardante le misure di semplificazione della disciplina della professione di guida alpina solleva preoccupazioni legate alla sicurezza, competenza e conoscenza necessarie per svolgere tale ruolo in modo adeguato. La decisione di non richiedere più un certificato di idoneità psico-fisica può mettere a rischio la sicurezza dei clienti affidati alle guide alpine, poiché potrebbe non essere garantita la condizione fisica e mentale necessaria per affrontare le sfide della montagna in modo sicuro. Inoltre, il fatto che le guide alpine possano ottenere l'abilitazione senza aver maturato esperienza lavorativa sufficiente come "aspiranti guide alpine" solleva dubbi sulla competenza e sulla preparazione necessaria per affrontare situazioni complesse in montagna. L'iscrizione negli albi con validità triennale e il rinnovo legato all'aggiornamento professionale potrebbero non essere sufficienti per garantire una conoscenza adeguata e aggiornata delle tecniche e dei rischi legati all'ambiente alpino, compromettendo così la sicurezza e la qualità del servizio offerto.

Capo III

Art. 5 - (Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco)

Questo articolo per la CISL, evidenzia l'importanza della competitività nel settore marittimo, influenzata dai costi e dalle normative nazionali ed europee. Sottolineiamo il ruolo centrale del Registro Internazionale nell'economia nazionale, portando benefici non solo fiscali ma anche in termini di competitività. Ci richiamiamo alla necessità di una visione strategica comune per rafforzare la posizione del Paese nel mercato internazionale marittimo, considerando le sfide attuali e future. Condividiamo l'urgenza di semplificare e modernizzare il sistema normativo per garantire la competitività delle navi italiane.

Esprimiamo quindi parere favorevole alla semplificazione delle procedure di imbarco/sbarco/trasbordo dei marittimi, ma siamo più cauti rispetto alla mancanza di misure fondamentali che da tempo richiediamo, quali la digitalizzazione dell'anagrafe dei marittimi e le semplificazioni amministrative riguardo alle navi, delle visite e delle ispezioni portuali.

Art. 6 - (Forma del contratto)

La CISL accoglie positivamente la possibilità di arruolamento diretto del marittimo da parte del comandante con i due testimoni, così come previsto fino al 31 dicembre 2024 dall'art. 103-bis del d.l. 17 marzo 2020 n.18, convertita con modificazioni in legge del 24 aprile 2020 n.

27 e successive proroghe, secondo la procedura prevista per gli arruolamenti dei marittimi in porto estero dove non è presente autorità consolare, ai sensi dell'art. 329 cod. nav. La disposizione in parola farebbe finalmente diventare strutturale una disposizione che, al momento, viene prorogata annualmente.

Art. 8 (Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali)

La misura in oggetto reca disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina del servizio

sanitario reso a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, con particolare riferimento alle figure professionali del medico e dell'infermiere di bordo che per poter essere reso in forma ottimale dovrà poter prevedere anche un forte rafforzamento della telemedicina e degli organismi preposti alle funzioni di assistenza medica a distanza fra cui il CIRM, Centro internazionale Radio Medico che da tempo svolge con professionalità tale funzione di assistenza a distanza.

La CISL sottolinea altresì la necessità di effettiva semplificazione e coinvolgimento delle Federazioni Sindacali per garantire una regolamentazione completa e adeguata. La partecipazione sindacale è essenziale per assicurare standard qualitativi elevati nell'assistenza sanitaria marittima.

Titolo II- Misure di semplificazione a favore dei cittadini

Capo I

Art. 14 (Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati)

La CISL ritiene che l'estensione del silenzio-assenso, al processo di rilascio del permesso di costruire per interventi su immobili vincolati, possa essere agito, quando la documentazione necessaria è già completa. Questa modifica normativa favorisce la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, riducendo gli oneri burocratici per i richiedenti. Positiva la rimozione degli ostacoli che rallentano l'attuazione di interventi legittimi, garantendo certezza e tempestività nelle decisioni amministrative. Chiediamo che successivamente possa essere prevista una azione di collaudo da parte dell'amministrazione coinvolta, per evitare eventuali abusi o aumenti di volume non dichiarati individuando a monte pesanti sanzioni amministrative, o la distruzione delle parti eventualmente non dichiarate a carico dei costruttori.

Capo II

Art. 16 – (Misure in materia di parità scolastica)

Come Cisl accogliamo con favore queste misure dirette a regolare in modo più razionale alcuni aspetti della normativa sulla parità scolastica per scongiurare pratiche poco trasparenti e porre un argine alla prassi diffusa di sostenere più esami per recuperare più anni scolastici

in uno, e accedere, in tal modo, in tempi brevi, all'ultima classe per il conseguimento del titolo di studio conclusivo.

Condivisibile anche la previsione che a decorrere dall'anno scolastico 2024- 2025 gli strumenti della pagella elettronica, del registro on line e del protocollo informatico debbano essere adottate anche dalle scuole paritarie.

Art. 17 - (Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie)

Giudichiamo positivi gli interventi diretti a facilitare le operazioni di iscrizione da parte delle famiglie, per procedere alle iscrizioni on line per il primo e secondo ciclo di istruzione, anche attraverso la nuova piattaforma unica "Famiglie e studenti". Questa piattaforma consentirà alle istituzioni scolastiche statali di acquisire direttamente, dal medesimo sistema informatico, i dati e i documenti, necessari ai fini dell'iscrizione, che sono già in possesso dell'Amministrazione.

Nell'ottica della semplificazione, auspicheremmo l'estensione di tali modalità anche alla scuola dell'infanzia, alle scuole paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione e al sistema dell'istruzione e formazione professionale.

Importante la previsione che integra le finalità e i criteri di riparto del Fondo integrato educazione-istruzione, introducendo il fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie ai costi di gestione.

Per quanto riguarda i titoli di accesso al ruolo di educatore, la Cisl, in coerenza con quanto previsto dall'attuale DDL, ritiene che i titoli di studio per l'accesso ai posti per tali figure nei servizi educativi per l'infanzia non possano che essere quelli disciplinati dall'art.14 del D.Lgs. 65/2017. Si chiede, quindi, con determinazione che nel testo del DDL si precisi che l'iscrizione all'albo prevista dalla L.55/2024 non è requisito necessario per tutti coloro che erano in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo dispositivo di legge.

Titolo III – Ulteriori misure di semplificazione

Cap I

Artt. 18-19-20-21 (Misure in materia di Università)

Condivisibili le misure di semplificazione riguardanti le procedure di conferimento:

- del titolo di professore emerito delle università;
- di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università;
- di riconoscimento dei consorzi universitari;
- di designazione dei rappresentanti del MUR all'interno dei collegi di revisione degli enti vigilati (Università, Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, Consorzi universitari e interuniversitari e Fondazioni universitari).

Capo II

Art. 22 (Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina)

Come Cisl giudichiamo favorevolmente la proposta che si colloca in linea con gli obiettivi declinati dal PNRR Missione 6 Salute e dal DM77/2022 di potenziamento della telemedicina.

La proposta mira infatti a modificare l'attuale sistema di verifica introducendo la possibilità, per il medico certificatore che debba rilasciare certificati o attestati di malattia, di ricorrere a strumenti di telemedicina per la valutazione delle condizioni cliniche del paziente al fine del rilascio della certificazione di assenza dal servizio, in luogo della valutazione diretta effettuata nel corso di una visita in presenza, prevista oggi dalla norma vigente.

In tal senso la CISL ritiene importante implementare, in continuità con l'Accordo Stato-Regioni "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in Telemedicina" del 17.12.2020, viene affidata al Ministero della Salute in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, la definizione dei casi e delle modalità di ricorso alla tele certificazione.

Art. 23 (Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso in occasione del Giubileo del 2025)

Come CISL riteniamo necessario che le risorse economiche disponibili vengano interamente destinate a potenziare le diverse attività istituzionali, sia in termini di controllo dei luoghi di lavoro, anche per far fronte alla necessità di aumentare i controlli ispettivi e contrastare il fenomeno degli infortuni, sia in termini di assunzione di personale medico da destinare all'erogazione dei LEA.

Resta in ogni caso ferma per noi la necessità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, superando la precarietà dei rapporti di lavoro.

La norma che valutiamo positivamente, potenzia l'attività di controllo sanitario presso porti ed aeroporti in occasione del prossimo Giubileo del 2025, prevedendo l'assunzione, in capo al Ministero della salute, di 3 unità di personale medico e 15 unità di tecnici della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro con contratto a tempo determinato sino al 31.12.2025, rivolto a personale che abbia già prestato servizio per almeno 15 mesi, sino al 31.12.2023, con contratti a tempo determinato presso lo stesso Ministero.

Art. 25 – (Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia)

Come Cisl, pur comprendendo la necessità di potenziare il servizio reso dalle farmacie, che vengono identificate come "Farmacia dei servizi", rileviamo come la modifica introdotta al D.Lgs. 153/2009, art. 1 comma 2, lett. a) punto 3, preveda l'erogazione di dispositivi medici necessari al trattamento di pazienti non solo in assistenza domiciliare, a completamento di attività che già oggi le farmacie possono rendere a persone in assistenza domiciliare, ma anche nei servizi residenziali e semi residenziali (aspetto non rilevato dalla relazione al provvedimento).

Trattandosi questi ultimi, servizi residenziali e semiresidenziali, di attività che prevedono modelli organizzativi diversi dal proprio domicilio, con personale dedicato, siamo perplessi che tale servizio possa essere svolto dalle farmacie e riteniamo invece più coerente un rafforzamento degli organici del personale preposto, considerato anche che lo stesso Pnrr prevede investimenti con tale finalizzazione, ad iniziare dal ruolo degli Infermieri di famiglia e comunità e delle rivisitate strategie nell'ambito della medicina generale e della pediatria di libera scelta.

Si rileva inoltre come non sia chiaro quali costi aggiuntivi per l'utenza generi questa possibilità.

In merito invece all'ampliamento delle prestazioni a cui il cittadino può accedere anche nella farmacia dei servizi, riteniamo che tale disposizione favorisca la semplificazione e l'accesso dei cittadini, fermo restando la necessità di garantire l'erogazione di tali prestazioni anche attraverso il potenziamento dei servizi territoriali come previsto dal DM 77/2022 per il tramite delle strutture pubbliche.

La norma in questione amplia le attività che possono essere fatte dalle farmacie in termini di erogazione, per conto delle strutture sanitarie, anche dei dispositivi medici necessari al trattamento di pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale.

Amplia altresì l'erogazione di prestazioni quali esami diagnostici, servizi di telemedicina (es. elettrocardiogramma, ecc.) vaccinazioni, scelta e revoca del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di libera scelta, prevedendo che, ai fini dell'identificazione ai cittadini dei servizi sanitari offerti, i soggetti titolari di farmacia appongano presso i locali un'insegna con la denominazione "Farmacia dei servizi".

Art. 26 - (Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

Condividiamo la proposta di modifica in termini di riconoscimento della condizione di sordocecità a tutti coloro che manifestano durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, a prescindere dall'età di insorgenza.

La norma consente infatti di superare l'attuale situazione che impedisce il riconoscimento di tale condizione alle persone che hanno sviluppato compromissioni dell'udito in seguito al compimento del dodicesimo anno di età.

Infatti, mentre per avere il riconoscimento della cecità civile è irrilevante l'età di insorgenza della minorazione, affinché una persona sia riconosciuta sorda, è necessario che la minorazione sia congenita o, se acquisita, insorga durante l'età evolutiva e sia tale da aver compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.